

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



Dott. Mario Conte
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Dario Cervi
Ragioniere Commercialista
Revisore Legale

Dott. Giovanni Orso
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Rag. Pierluigi Martin
Consulente aziendale

Dott. Filippo Borsato
Dottore Commercialista

Prot. 105/2019

Circolare n. 2 /2019

Castelfranco Veneto, 30 gennaio 2019

Spett. li CLIENTI

LORO SEDI

LEGGE DI BILANCIO 2019

La Legge di bilancio 2019 (Legge n. 145 del 30.12.2018) è stata definitivamente approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018.

Si segnalano di seguito le principali novità della Legge di bilancio 2019.

LEGGE DI BILANCIO 2019	
Comma	Contenuto in sintesi
2	Sterilizzazione aumenti aliquote iva È confermato il mantenimento per il 2019 dell'aliquota IVA ridotta del 10% (passerà al 13% dal 2020) e dell'aliquota IVA ordinaria del 22% (passerà al 25,2% nel 2020 e al 26,5% dal 2021).
3 - 4	Aliquote IVA Dispositivi medici L'aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 114), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è applicabile anche ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche/prevenzione delle malattie/trattamenti medici e veterinari (voce 3004 della nomenclatura combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925). Panetteria ordinaria Con la sostituzione del comma 2 dell'art. 75, Legge n. 413/91, è previsto che, ai fini dell'applicazione dell'IVA agevolata ad aliquota 4%, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, anche quelli contenenti ingredienti / sostanze ammessi per la preparazione del pane.
7-8	Interessi passivi imprese immobiliari Ai fini dell'applicazione dell'art. 96, TUIR (ROL) gli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione non sono rilevanti per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

9 - 11	Estensione regime forfetario
	<p>Al regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015 sono apportate le seguenti modifiche.</p> <p>Requisiti di accesso</p> <p>L'unico requisito di accesso al regime in esame è costituito dal <u>limite dei ricavi/compensi pari ad € 65.000</u> ragguagliati ad anno per tutti i contribuenti (non risultano variati i coefficienti di redditività), da verificare con riferimento all'anno precedente e a cui si applicherà un'aliquota fissa "flax flat" del 15%.</p> <p>In caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, si assume la somma dei ricavi / compensi relativi alle diverse attività.</p> <p>È confermata l'<u>eliminazione</u> dei seguenti requisiti di accesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spese sostenute per l'impiego di lavoratori non superiori a € 5.000 lordi annui; • costo complessivo dei beni strumentali al 31.12, al lordo degli ammortamenti, non superiore a € 20.000. <p>Cause di esclusione</p> <p>Sono state riviste, in sede di approvazione, le cause di esclusione di cui alle lett. d) e d-bis) del citato comma 57, prevedendo in particolare che il regime in esame non può essere adottato dai soggetti che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • contemporaneamente all'esercizio dell'attività, partecipano a società di persone / associazioni professionali / imprese familiari ovvero controllano direttamente o indirettamente srl o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall'imprenditore / lavoratore autonomo; • esercitano l'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti nei 2 anni precedenti, ovvero nei confronti di soggetti direttamente / indirettamente riconducibili ai predetti datori di lavoro. <p>Rispetto alla precedente disposizione è stata altresì <u>eliminata la soglia minima (€ 30.000) di redditi di lavoro dipendente / assimilato oltre la quale scattava l'esclusione dal regime in esame.</u></p> <p>SOGGETTI MINIMI CHE HANNO INIZIATO L'ATTIVITÀ NEL 2015</p> <p>Per effetto della modifica del comma 87 è riconosciuta in caso di adozione nel 2015 (anno di inizio) del regime dei minimi la possibilità di usufruire del regime forfetario "start up" per il periodo che residua al compimento del quinquennio 2015 - 2019.</p>
12	Deducibilità IMU immobili strumentali
	E' stato previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.
13-16	Regime fiscale compensi lezioni private e ripetizioni
	È confermata, a decorrere dal 2019, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, pari al 15% al compenso derivante

	<p>dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado. È fatta salva l'opzione per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari.</p> <p>I dipendenti pubblici devono comunicare alla propria Amministrazione di appartenenza l'esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità.</p>
23-26	Nuovo regime perdite d'impresa
	<p>L'attuale disciplina in materia di perdite d'impresa contenuta nell'art. 8, TUIR prevede per le perdite derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto ai successivi periodi; • da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione con redditi della stessa natura e per l'eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all'80% del reddito conseguito; • da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l'impossibilità del riporto ai periodi successivi. <p>A seguito della modifica dei commi 1 e 3 del citato art. 8 è confermato che "<u>a regime</u>":</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria; • per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria; <p>si applicano <u>le stesse regole previste per le società di capitali</u>.</p> <p><u>In via transitoria</u>, per i soggetti in contabilità semplificata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le perdite del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi in misura non superiore: <ul style="list-style-type: none"> - al 40% nel 2019; - al 60% nel 2020; <p>e per l'intero importo che trova capienza in esso;</p> <ul style="list-style-type: none"> • le perdite del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi. <p>È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che risolve la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa, in base alla quale le perdite, per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):</p> <ul style="list-style-type: none"> • sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

	<ul style="list-style-type: none"> • sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.
27	Detrazione IRPEF cani guida non vedenti
	In sede di approvazione, con la modifica del comma 1-quater dell'art. 15, TUIR, è aumentata a €1.000 (in precedenza € 516,47) la detrazione forfetaria spettante ai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.
28-34	Tassazione agevolata utili reinvestiti
	<p>A decorrere dal 2019 è prevista la tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES ridotta al 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nel limite dell'importo corrispondente alla somma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - degli investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi; - del costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato; <p>A tal fine va considerato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili, al netto delle riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; • per investimento si intende la realizzazione in Italia di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali materiali nuovi, anche mediante contratti di leasing, destinati a strutture situate in Italia. <u>Sono esclusi gli investimenti in immobili e in veicoli anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.</u> <p>Per ciascun periodo d'imposta l'ammontare degli investimenti è determinato in base all'importo degli ammortamenti dei beni strumentali materiali acquisiti dall'1.1.2019 ex art. 102, TUIR, nei limiti dell'incremento del costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali ad eccezione di quelli esclusi, assunto al lordo delle quote di ammortamento dei beni strumentali materiali nuovi dedotte nell'esercizio, rispetto al costo complessivo fiscalmente riconosciuto di tutti i beni strumentali materiali, ad eccezione di quelli esclusi, assunto al netto delle relative quote di ammortamento dedotte, del 2018;</p> <ul style="list-style-type: none"> • il costo del personale dipendente rileva in ciascun periodo d'imposta, a condizione che sia destinato per la maggior parte del periodo a strutture produttive localizzate in Italia e si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori dipendenti assunti al 30.9.2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'art. 2425, comma 1, lett. b), n. 9) e 14), C. c. rispetto a quello del 2018. <p>L'incremento va considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta nelle strutture produttive localizzate in Italia, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate / collegate ai sensi dell'art. 2359, C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.</p> <p>Per gli enti non commerciali, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

	<p>con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività.</p> <p>Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dall'1.10.2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale.</p> <p>Le nuove disposizioni sono applicabili anche da parte degli imprenditori individuali e delle snc / sas in contabilità ordinaria; per i soggetti in contabilità semplificata le disposizioni si applicano se sono integrate le scritture contabili previste dall'art. 2217, comma 2, C.c. con apposito prospetto da cui dovranno risultare la destinazione a riserva dell'utile d'esercizio e le vicende della riserva.</p> <p>L'IRPEF è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le aliquote ridotte di 9 punti percentuali a partire da quella più elevata.</p> <p>Le agevolazioni sopra esaminate sono cumulabili con altri benefici eventualmente concessi, ad eccezione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.</p>
55	<p>Contributo acquisto / adattamento registratore di cassa per memorizzazione / trasmissione dei corrispettivi</p>
	<p>In sede di approvazione è stato modificato il comma 6-quinquies dell'art. 2, D.Lgs. n. 127/2015, così come recentemente rivisto dal DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019".</p> <p>Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento.</p> <p>L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.</p>
59	<p>Cedolare secca immobili commerciali</p>
	<p>Per i locatori persone fisiche è confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.</p> <p><u>La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 "risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale".</u></p>
60-65	<p>Proroga iper ammortamento</p>
	<p>È confermata la proroga dell'iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello "Industria 4.0", ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31.12.2019; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> • entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%). La maggiorazione non è applicabile sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di € 20 milioni.

La maggiorazione non opera per gli investimenti che usufruiscono della maggiorazione del 150% prevista dalla Finanziaria 2018.

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.

Al fine di usufruire delle predette maggiorazioni, il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente di certificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui alle Tabelle A / B;
- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

L'iper ammortamento non spetta per gli investimenti in:

- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 stabilisce un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- specifici beni ricompresi nei gruppi V (per le industrie manifatturiere alimentari), XVII (per le industrie dell'energia, gas e acqua) e XVIII (per le industrie dei trasporti e telecomunicazioni);

Restano applicabili le disposizioni dell'art. 1, commi 35 e 36, Finanziaria 2018 in base ai quali per i soggetti che beneficiano dell'iper ammortamento in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di fruizione della maggiorazione in esame non si verifica la perdita delle residue quote del beneficio a condizione che, nello stesso periodo di realizzo, l'impresa:

- sostituisca il bene originario con un bene strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche / analoghe o superiori a quelle previste dalla citata Tabella A;
- attesti l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell'interconnessione.

Qualora siano rispettate le predette condizioni e il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo del bene originario la fruizione del beneficio continua relativamente alle quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

È infine disposto che gli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 e per quello successivo devono essere calcolati considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle predette maggiorazioni.

La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).
66	Estromissione immobile ditta individuale
	<p>In sede di approvazione è stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018; • riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019; • richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%: <ul style="list-style-type: none"> – nella misura del 60% entro il 30.11.2019; – il rimanente 40% entro il 16.6.2020. <p>L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.</p>
67 lett. a	Proroga detrazione riqualificazione energetica
	<p>È confermata la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il "differimento" del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati (dal 31.12.2018 al 31.12.2019). Le tipologie di intervento nonché le relative percentuali di detrazione sono infatti confermate rispetto a quanto previsto per il 2018.</p> <p>In particolare, si evidenzia che è prorogata al 31.12.2019:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la detrazione per la "generalità" degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% tra i quali merita rammentare sono ricompresi anche: <ul style="list-style-type: none"> – la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, se l'efficienza risulta almeno pari alla classe A di prodotto e l'intervento prevede anche la contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; – la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; – l'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione; – l'acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti; • la detrazione al 50% per le spese sostenute per gli interventi di: <ul style="list-style-type: none"> – acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi; – acquisto e posa in opera di schermature solari; – acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili; – sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto ex Regolamento UE n. 811/2013. <p><u>La "proroga" non riguarda gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali in quanto la relativa detrazione è già riconosciuta per le spese sostenute fino al 2021.</u></p>
67, lett. b,	Proroga detrazione interventi recupero edilizio

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

n. 1	<p>È confermata la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, prevedendo la proroga, per le spese sostenute fino al 31.12.2019 (anziché 31.12.2018), della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'art. 16-bis, TUIR:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nella misura del 50%; • su un importo massimo di € 96.000. <p><u>Le detrazioni c.d. "sisma bonus" / riduzione del rischio sismico non sono oggetto di proroga in quanto le stesse sono già riconosciute fino al 2021.</u></p>
67, lett. b, n. 2	<p>Proroga detrazione bonus mobili ed elettrodomestici</p>
	<p>È confermata la proroga fino al 31.12.2019 della detrazione IRPEF del 50% prevista a favore dei soggetti che sostengono spese per l'acquisto di mobili / grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) <u>finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il quale si fruisce della relativa detrazione.</u></p> <p><u>Per poter fruire della detrazione relativamente alle spese sostenute nel 2019 è necessario che i lavori di recupero edilizio siano iniziati a decorrere dall'1.1.2018.</u></p> <p>Come in passato la detrazione è fruibile in 10 quote annuali e l'ammontare della spesa detraibile (massimo € 10.000) è computata indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.</p>
68	<p>Proroga detrazione "bonus verde"</p>
	<p>È confermata la proroga anche per il 2019 della detrazione IRPEF del 36%, su una spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; • realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. <p>Si rammenta che la detrazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • spetta anche per gli interventi effettuati su parti comuni esterne di edifici condominiali, (importo massimo di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo) e per le spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi agevolati; • è fruibile a condizione che i pagamenti siano effettuati tramite strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni; • va ripartita in 10 rate annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento.
70 - 72	<p>Credito ricerca e sviluppo</p>
	<p>È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa.</p> <p>Il credito spetta a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000; • si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente. <p>In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	<ul style="list-style-type: none"> • è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l'importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario; • sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare: <ul style="list-style-type: none"> – è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e quelle per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo; – sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo; • il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.
73 - 77	Credito d'imposta riciclaggio plastica
	In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta /alluminio.
89 – 90	Canone RAI
	È confermato per il 2019 l'importo di € 90,00.
184 – 199	Saldo / stralcio delle cartelle esattoriali
	<p>In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72; • dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali/Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento. <p><u>La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000.</u></p> <p><u>In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.</u></p>
200	Rifinanziamento sabatini ter 2019-2024
	Previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini ter" per il periodo 2019-2024, al fine di incentivare l'acquisto di beni strumentali.
218	investimento in start up innovative
	<p>In sede di approvazione è stato disposto l'aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall'art. 29, DL n. 179/2012, ossia della:</p> <ul style="list-style-type: none"> • detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, per ciascun periodo d'imposta; • deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore a €1.800.000, per ciascun periodo d'imposta. <p>Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-</p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	<p>up innovative a vocazione sociale / del settore energetico.</p> <p>È inoltre previsto che in caso di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30%</p>
488	Bonus "asilo nido"
	<p>In sede di approvazione è stato aumentato da € 1.000 a € 1.500 su base annua il bonus c.d. "asilo nido" per il triennio 2019 – 2021.</p> <p>Il bonus è corrisposto in 11 mensilità per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido pubblici / privati, nonché per il supporto, presso la propria abitazione, dei bambini di età inferiore a 3 anni, affetti da gravi patologie croniche.</p>
604	Bonus cultura 18enni
	<p>In sede di approvazione è riproposto anche per il 2019 il "bonus cultura" a favore dei residenti in Italia che compiono 18 anni nel 2019, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale.</p>
621-628	Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi
	<p>È confermato il riconoscimento di un credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.</p> <p>Il credito d'imposta spettante nella misura del 65% delle erogazioni liberali in denaro è ripartito in 3 quote annuali di pari importo ed è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alle persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile; • ai soggetti titolari del reddito d'impresa nel limite del 10% dei ricavi annui. <p>Per i soggetti titolari di reddito d'impresa il credito in esame:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24; • non rileva ai fini IRPEF / IRES / IRAP.
700 – 701	Imprenditori agricoli e attività di vendita
	<p>Come noto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 228/2001, gli imprenditori agricoli, singoli o associati iscritti nel Registro delle Imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.</p> <p>In sede di approvazione, con l'aggiunta del comma 1-bis al citato art. 4, è previsto che i soggetti in esame possono altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio nazionale i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno / più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.</p> <p><u>Il fatturato derivante dalla vendita di prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto a quello dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.</u></p>
705	Familiari coadiuvanti coltivatore diretto
	<p>In sede di approvazione è previsto che i familiari coadiuvanti del coltivatore diretto appartenenti allo stesso nucleo familiare iscritti nella Gestione assistenziale / previdenziale agricola come coltivatori diretti, "beneficiano della disciplina fiscale propria dei titolari dell'impresa agricola <u>al cui esercizio i predetti familiari</u></p>

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

	partecipano attivamente”.												
940-948	Rivalutazione beni d'impresa												
	<p>In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.</p> <p>La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea.</p> <p>Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.</p> <p>È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.</p> <p>Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 16% per i beni ammortizzabili; • 12% per i beni non ammortizzabili. <p>In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.</p> <p>Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili.</p>												
1031-1047	Bonus malus CO2 autovetture nuove												
	<p>In sede di approvazione per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) è riconosciuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO2 g/km), a condizione che sia contestualmente rottamato un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CO2 g/km</th> <th>contributo €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 20</td> <td>6.000</td> </tr> <tr> <td>21 - 70</td> <td>2.500</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> • un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria Euro 1, 2, 3 e 4, così determinato: <table border="1"> <thead> <tr> <th>CO2 g/km</th> <th>contributo €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 20</td> <td>4.000</td> </tr> <tr> <td>21 - 70</td> <td>1.500</td> </tr> </tbody> </table> <p>È previsto inoltre a carico dell'acquirente, anche in leasing, di un veicolo categoria M1 nuovo di fabbrica il pagamento di un'imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km, a decorrere dall'1.3.2019 al 31.12.2021, così determinato:</p>	CO2 g/km	contributo €	0 - 20	6.000	21 - 70	2.500	CO2 g/km	contributo €	0 - 20	4.000	21 - 70	1.500
CO2 g/km	contributo €												
0 - 20	6.000												
21 - 70	2.500												
CO2 g/km	contributo €												
0 - 20	4.000												
21 - 70	1.500												

CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA

		CO2 g/km	contributo €														
		161 – 175	1.100														
		176 – 200	1.600														
		201 – 250	2.000														
		> 250	2.500														
		<p>Tale imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • è dovuta anche in caso di immatricolazione in Italia di un veicolo di categoria M1 già immatricolato in un altro Stato; • non si applica ai veicoli per uso speciale; • è versata tramite mod. F24 dall'acquirente / richiedente l'immatricolazione. 															
1053 -1054	Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni																
	<p>È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; • partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto; <p>alla data dell'1.1.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.</p> <p>È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima; • al versamento dell'imposta sostitutiva. <p>È stata aumentata l'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate; • 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate; • 10% (in precedenza 8%) per i terreni. 																
1055	Abrogazione IRI																
	<p>È confermata l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018).</p>																
1079	Quote ammortamento avviamento e altri beni immobiliari																
	<p>È confermato che le quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento / altre attività immateriali per le quali sono state stanziare attività per imposte anticipate cui è applicabile l'art. 2, commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter, DL n. 225/2010, non ancora dedotte fino al periodo d'imposta in corso al 31.12.2017 sono deducibili come di seguito.</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>periodo d'imposta</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022-2027</th> <th>2028-2029</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>deducibilità</td> <td>5%</td> <td>3%</td> <td>10%</td> <td>12%</td> <td>5%</td> </tr> </tbody> </table> <p>In sede di approvazione è previsto che restano ferme le quote di ammortamento previste precedentemente all'1.1.2019, se di ammontare minore rispetto a quelle rideterminate in base alla nuova disposizione. In tal caso la differenza è deducibile nel 2029.</p>					periodo d'imposta	2019	2020	2021	2022-2027	2028-2029	deducibilità	5%	3%	10%	12%	5%
periodo d'imposta	2019	2020	2021	2022-2027	2028-2029												
deducibilità	5%	3%	10%	12%	5%												
1080	Abrogazione ACE																
	<p>È confermata la soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE di cui all'art. 1, DL</p>																

CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

	<p>n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017.</p> <p>Tuttavia continua a trovare applicazione il comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 relativamente all'eccedenza ACE 2018 la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.</p>
1085-1086	Abrogazione agevolazioni IRAP
	<p>In sede di approvazione è disposta l'abrogazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• della deduzione IRAP di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 prevista a favore di tutti i soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici, dall'art. 11, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 446/97), per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;• del credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda, riconosciuto dall'art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.
1092	Agevolazioni IMU immobili in comodato
	<p>In sede di approvazione, per effetto dell'integrazione dell'art. 13, comma 3, lett. 0a), DL n. 201/2011, la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.</p>
1127	Acconto cedolare secca
	<p>In sede di approvazione è previsto che l'acconto della cedolare secca è fissato al 95% fino al 2020 e al 100% dal 2021.</p>
	Entrata in vigore
	<p>La legge di stabilità è in vigore dal 1° gennaio 2019.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

Conte&Cervi Commercialisti Associati